

Legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN)

del 3 ottobre 2003 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 99, 100 e 123 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2002²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Statuto giuridico e ragione sociale

¹ La banca centrale della Confederazione Svizzera è una società anonima disciplinata da una legge speciale.

² Essa ha la seguente ragione sociale:

«Schweizerische Nationalbank»
«Banque nationale suisse»
«Banca nazionale svizzera»
«Banca naziunala svizra»
«Swiss National Bank».

Art. 2 Applicazione sussidiaria del Codice delle obbligazioni

Salvo disposizione contraria della presente legge, la Banca nazionale sottostà alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)³ relative alla società anonima.

Art. 3 Sedi, succursali, agenzie e rappresentanze

¹ La Banca nazionale ha le sue sedi a Berna e a Zurigo.

² Per quanto lo esiga l'approvvigionamento monetario del Paese, la Banca nazionale mantiene succursali e agenzie.

³ Essa può istituire rappresentanze nelle regioni per osservare l'andamento dell'economia e mantenere contatti.

RU 2004 1985

¹ RS 101

² FF 2002 5413

³ RS 220

Art. 4 Monopolio di emissione di banconote

La Banca nazionale ha il diritto esclusivo di emettere le banconote svizzere.

Art. 5 Compiti

¹ La Banca nazionale svolge la politica monetaria nell'interesse generale del Paese. Essa garantisce la stabilità dei prezzi. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione congiunturale.

² Entro questo ambito la Banca nazionale ha i seguenti compiti:

- a. approvvigionare con liquidità il mercato monetario del franco svizzero;
- b. garantire l'approvvigionamento in numerario;
- c. agevolare e garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento senza numerario;
- d. gestire le riserve monetarie;
- e. contribuire alla stabilità del sistema finanziario.

³ La Banca nazionale partecipa alla cooperazione monetaria internazionale. In questo contesto collabora con il Consiglio federale in virtù della pertinente legislazione.

⁴ La Banca nazionale fornisce servizi bancari alla Confederazione. In questo ambito opera su mandato dei servizi federali competenti.

Art. 6 Indipendenza

Nello svolgimento dei suoi compiti di politica monetaria ai sensi dell'articolo 5 capoversi 1 e 2, la Banca nazionale e i membri dei suoi organi non possono chiedere né accettare istruzioni dal Consiglio federale, dall'Assemblea federale o da altri servizi.

Art. 7 Obbligo di rendiconto e informazione

¹ La Banca nazionale esamina periodicamente con il Consiglio federale la situazione economica, la politica monetaria e le questioni di attualità della politica economica della Confederazione. Il Consiglio federale e la Banca nazionale s'informano vicendevolmente delle loro intenzioni prima di prendere importanti decisioni di politica economica e monetaria. Il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale sono sottoposti per approvazione al Consiglio federale prima di essere presentati all'Assemblea generale.

² La Banca nazionale presenta annualmente all'Assemblea federale un resoconto sull'adempimento dei suoi compiti giusta l'articolo 5. Espone periodicamente alle competenti commissioni parlamentari la situazione economica e la sua politica monetaria.

³ La Banca nazionale orienta periodicamente il pubblico in merito alla politica monetaria e gli comunica le sue intenzioni.

⁴ Essa pubblica il suo rapporto annuale. Pubblica inoltre rapporti trimestrali sull'evoluzione economica e monetaria e rapporti settimanali su dati importanti della politica monetaria.

Art. 8 Esenzione fiscale

¹ La Banca nazionale è esentata dalle imposte dirette della Confederazione.

² Essa non può essere assoggettata ad imposte nei Cantoni. Sono fatti salvi gli emolumenti dei Cantoni e dei Comuni.

Capitolo 2: Operazioni della Banca nazionale

Art. 9 Relazioni con operatori del mercato finanziario

¹ Per adempiere i compiti di politica monetaria secondo l'articolo 5 capoversi 1 e 2, la Banca nazionale può:

- a. gestire conti remunerati e conti non remunerati di banche e di altri operatori del mercato finanziario e accettare in custodia valori patrimoniali;
- b. aprire conti presso banche e altri operatori del mercato finanziario;
- c. operare sui mercati finanziari, acquistando o vendendo (a pronti contanti o a termine) crediti e valori mobiliari espressi in franchi svizzeri o in valute estere, nonché metalli preziosi e crediti in metalli preziosi oppure concludendo operazioni di mutuo sugli stessi;
- d. emettere o riscattare (a pronti contanti o a termine) obbligazioni fruttifere proprie, come pure prodotti derivati su crediti, valori mobiliari e metalli preziosi ai sensi della lettera c;
- e. effettuare operazioni di credito con banche e altri operatori del mercato finanziario, purché i mutui siano coperti da garanzie sufficienti;
- f. detenere e amministrare i valori patrimoniali enumerati nel presente articolo.

² La Banca nazionale stabilisce le condizioni generali alle quali stabilisce le relazioni di cui al capoverso 1.

Art. 10 Relazioni con altre banche centrali e con organizzazioni internazionali

La Banca nazionale può avere relazioni con banche centrali estere e con organizzazioni internazionali e effettuare con esse tutti i tipi di operazioni bancarie, comprese l'assunzione e la concessione di crediti in franchi svizzeri, in valute estere o in mezzi di pagamento internazionali.

Art. 11 Operazioni per conto della Confederazione

¹ La Banca nazionale può fornire servizi bancari alla Confederazione. Tali servizi sono forniti contro un adeguato compenso, ma sono gratuiti se agevolano l'esecuzione della politica monetaria. I dettagli sono disciplinati da convenzioni tra i servizi federali e la Banca nazionale.

² La Banca nazionale non può concedere né crediti né scoperti di conto alla Confederazione, né acquistare all'emissione titoli di Stato. Può ammettere sorpassi di conto in giornata contro sufficienti garanzie.

Art. 12 Partecipazioni e diritti sociali

La Banca nazionale può partecipare al capitale di società e di altre persone giuridiche e acquistarne i diritti sociali per quanto ciò serva all'adempimento dei suoi compiti.

Art. 13 Operazioni per i bisogni d'esercizio

Oltre alle operazioni legate alla sua attività legale, la Banca nazionale è autorizzata a effettuare operazioni per i suoi bisogni d'esercizio, come pure operazioni bancarie a favore del suo personale e delle sue istituzioni di previdenza.

Capitolo 3: Competenze in materia di politica monetaria**Sezione 1: Statistica****Art. 14** Raccolta di dati statistici

¹ Per svolgere le sue attività legali e osservare l'evoluzione sui mercati finanziari la Banca nazionale raccoglie i dati statistici necessari.

² Nella raccolta dei dati statistici la Banca nazionale collabora con i servizi competenti della Confederazione, in particolare con l'Ufficio federale di statistica e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con le autorità competenti di altri Paesi e con le organizzazioni internazionali.⁴

³ L'Amministrazione federale delle contribuzioni fornisce alla Banca nazionale, per l'adempimento dei suoi compiti statistici, le basi e i risultati della sua attività statistica nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto e, se necessario, i dati sull'imposta sul valore aggiunto provenienti dalle sue raccolte di dati e rilevazioni. A prescindere dagli articoli 16 capoversi 4 e 4^{bis}, 50a e 50b della presente legge e dall'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 2020⁵ sulla protezione dei dati (LPD), la Banca nazionale non è autorizzata a trasmettere a terzi tali dati.⁶

⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625).

⁵ RS **235.1**

⁶ Introdotto dall'all. 1 n. II 94 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

Art. 15 Obbligo di informazione

¹ Le banche, le infrastrutture del mercato finanziario, gli istituti finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018⁷ sugli istituti finanziari e i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006⁸ sugli investimenti collettivi sono tenuti a fornire alla Banca nazionale dati statistici sulla loro attività.⁹

² Ove sia necessario per analizzare l'evoluzione sui mercati finanziari, per ottenere una visione d'insieme del traffico dei pagamenti, per allestire la bilancia dei pagamenti o la statistica delle attività sull'estero, la Banca nazionale può raccogliere dati statistici sull'attività di altre persone fisiche o giuridiche, segnatamente presso istituzioni di emissione di strumenti di pagamento o istituzioni di elaborazione, conteggio e svolgimento del traffico dei pagamenti, presso compagnie di assicurazione, istituzioni della previdenza professionale, società di investimento e società holding.¹⁰

³ La Banca nazionale stabilisce in un'ordinanza il contenuto e la periodicità di questi dati; dopo aver consultato le persone tenute a fornire i dati, stabilisce inoltre l'organizzazione e la procedura.

Art. 16 Confidenzialità

¹ La Banca nazionale è tenuta a serbare il segreto sui dati raccolti.

² Essa pubblica sotto forma di statistiche i dati raccolti. Per garantire la tutela del segreto i dati sono riassunti.

³ La Banca nazionale è autorizzata a trasmettere in forma aggregata i dati raccolti alle autorità e organizzazioni di cui all'articolo 14 capoverso 2.

⁴ È autorizzata a scambiare i dati raccolti con le competenti autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari.

^{4bis} La Banca nazionale è autorizzata a comunicare all'Ufficio federale di statistica, a fini statistici e in forma non aggregata, i dati raccolti. A prescindere dall'articolo 39 LPD¹¹, senza il consenso della Banca nazionale l'Ufficio federale di statistica non è autorizzato a trasmettere a terzi i dati ricevuti.¹²

⁵ Per il rimanente, ai dati concernenti le persone fisiche si applicano le disposizioni della LPD.¹³

⁷ RS **954.1**

⁸ RS **951.31**

⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. II 12 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

¹⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

¹¹ RS **235.1**

¹² Introdotto dall'all. 1 n. II 94 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

¹³ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 94 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

Sezione 1a:¹⁴ Stabilità del sistema finanziario

Art. 16a

¹ I partecipanti al mercato finanziario sono tenuti a fornire su richiesta alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione di cui essa necessita per adempiere i propri compiti secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera e. Essi devono segnatamente informarla:

- a. sulla loro valutazione dell'evoluzione del mercato e identificazione dei fattori di rischio rilevanti;
- b. sulla loro esposizione nei confronti dei fattori di rischio designati dalla Banca nazionale;
- c. sulla loro resistenza a perturbazioni della stabilità del sistema finanziario.

² La Banca nazionale informa la FINMA sulle proprie intenzioni di esigere informazioni e documentazione. Essa rinuncia a procurarsi informazioni e documentazione se le informazioni sono altrimenti disponibili o facilmente ottenibili, segnatamente presso la FINMA.

³ Informa il pertinente partecipante al mercato finanziario:

- a. sullo scopo della richiesta di informazioni;
- b. sul genere e sul volume delle informazioni e della documentazione richieste;
- c. sull'utilizzazione prevista delle informazioni e della documentazione.

⁴ Comunica alla FINMA il risultato della sua richiesta di informazioni.

Sezione 2: Riserve minime

Art. 17 Scopo e campo d'applicazione

¹ Le banche sono tenute a mantenere riserve minime per agevolare il buon funzionamento del mercato monetario.

² La Banca nazionale può, mediante ordinanza, sottoporre gli emittenti di moneta elettronica nonché altri emittenti di mezzi di pagamento all'obbligo di mantenere riserve minime se la loro attività minaccia di ostacolare fortemente l'attuazione della politica monetaria.

Art. 18 Modalità

¹ La Banca nazionale stabilisce l'aliquota delle riserve minime che le banche devono mediamente mantenere in un periodo determinato. Si considerano riserve minime le monete, le banconote e gli averi in giroconto presso la Banca nazionale che le banche detengono in franchi svizzeri.

¹⁴ Introdotta dall'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

² L'aliquota delle riserve minime non deve superare il 4 per cento degli impegni a breve scadenza in franchi svizzeri delle banche. Si considerano a breve scadenza gli impegni a vista o di una durata residua di tre mesi al massimo, come pure gli impegni da depositi revocabili della clientela (senza gli averi della previdenza vincolata). Purché lo scopo della legge lo consenta, determinate categorie di impegni possono essere esentate parzialmente o totalmente dall'obbligo delle riserve minime.¹⁵

³ La Banca nazionale applica per analogia le disposizioni sulle riserve minime ai gruppi di banche che detengono liquidità in modo collettivo. Può esigere dai conglomerati bancari il mantenimento delle riserve minime su base consolidata.

⁴ Le banche forniscono periodicamente alla Banca nazionale la prova del mantenimento delle riserve minime prescritte.

⁵ La Banca nazionale disciplina i dettagli mediante ordinanza. Sente previamente la competente autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari.

Sezione 3:¹⁶

Sorveglianza di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Art. 19 Principio

¹ Per proteggere la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale sorveglia le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento e i sistemi di negoziazione TRD di rilevanza sistemica secondo l'articolo 22 della legge del 19 giugno 2015¹⁷ sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) (infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica).¹⁸

² Sono soggette a sorveglianza anche le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica con sede all'estero se esse:

- a. dispongono di importanti parti aziendali o di partecipanti determinanti in Svizzera; oppure
- b. compensano o regolano importanti volumi di transazioni in franchi svizzeri.

Art. 20 Struttura e strumenti

¹ Le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento e i sistemi di negoziazione TRD secondo l'articolo 73a LInFi¹⁹ forniscono su richiesta alla Banca

¹⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

¹⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

¹⁷ RS 958.1

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. 1.5 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

¹⁹ RS 958.1

nazionale tutte le informazioni e la documentazione di cui essa necessita per individuare precocemente i rischi per la stabilità del sistema finanziario e valutare la rilevanza sistemica.²⁰

² Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica e le loro società di audit devono fornire alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione di cui essa necessita per l'adempimento dei suoi compiti. Devono inoltre notificare senza indugio alla Banca nazionale gli avvenimenti di grande importanza ai fini della sorveglianza.

³ La Banca nazionale può effettuare verifiche dirette presso le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica oppure farle eseguire da società di audit incaricate dall'infrastruttura del mercato finanziario secondo l'articolo 84 LInFi²¹.

⁴ Se è incaricata una società di audit, l'infrastruttura del mercato finanziario deve fornirle tutte le informazioni di cui essa necessita per adempiere i suoi compiti.

⁵ La Banca nazionale disciplina i dettagli mediante ordinanza.

Art. 21 Collaborazione con autorità estere

Per sorvegliare le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica la Banca nazionale può:

- a. collaborare con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza e richiedere loro informazioni;
- b. trasmettere ad autorità estere di vigilanza e sorveglianza informazioni non accessibili al pubblico riguardanti infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, purché tali autorità:
 1. utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza o sorveglianza dirette di dette infrastrutture del mercato finanziario o dei loro partecipanti, e
 2. siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale.

Sezione 4: Controlli e sanzioni

Art. 22 Controllo dell'osservanza dell'obbligo di informazione e dell'obbligo di mantenere riserve minime

¹ La Banca nazionale invita le società di audit e i competenti organismi di vigilanza a verificare l'osservanza dell'obbligo di informazione e, nel caso delle banche, anche l'osservanza dell'obbligo di mantenere riserve minime, e a riferire alla Banca nazionale. Se constatano irregolarità, segnatamente dichiarazioni inesatte o infrazioni

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

²¹ RS 958.1

all'obbligo di mantenere riserve minime, le società di audit e gli organismi di vigilanza ne informano la Banca nazionale e la competente autorità di vigilanza.²²

² La Banca nazionale può controllare, o fare controllare da società di audit e organismi di vigilanza, l'osservanza dell'obbligo di informazione e dell'obbligo di mantenere riserve minime. Se viene constatata un'infrazione alle prescrizioni, la persona tenuta all'obbligo di informazione o di mantenere riserve minime sopporta le spese del controllo.²³

³ In caso di infrazione all'obbligo di informazione o all'obbligo di fornire la prova del mantenimento di riserve minime oppure in caso di impedimento di un controllo ordinato o effettuato dalla Banca nazionale, quest'ultima denuncia il caso al Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento).

Art. 23 Sanzioni di diritto amministrativo

¹ La banca che omette di mantenere le riserve minime prescritte deve versare alla Banca nazionale, per tutta la durata dell'insufficienza, un interesse sull'importo mancante. La Banca nazionale stabilisce il saggio di interesse determinante; tale saggio può superare di 5 punti percentuali al massimo quello applicato sul mercato monetario ai crediti interbancari del medesimo periodo di tempo.

² Se constata che un'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica non adempie le esigenze particolari di cui all'articolo 23 LInFi²⁴, la Banca nazionale ne informa la FINMA e le altre autorità competenti di vigilanza e sorveglianza svizzere ed estere. Al riguardo tiene conto delle condizioni stabilite nell'articolo 21 lettera b della presente legge.²⁵

³ La Banca nazionale può inoltre:

- a. rifiutare all'infrastruttura del mercato finanziario l'apertura di un conto a vista o denunciare un conto a vista già esistente;
- b. in caso di rifiuto di sottomettersi a una decisione esecutiva, pubblicare la decisione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o portarla in qualsiasi altro modo a conoscenza del pubblico, purché questa misura sia stata comminata.²⁶

²² Nuovo testo giusta l'all. n. II 12 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

²³ Nuovo testo giusta l'all. n. II 12 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5247, **2019** 4631; FF **2015** 7293).

²⁴ RS **958.1**

²⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

²⁶ Introdotta dall'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

Art. 24 Disposizione penale²⁷

¹ È punito con la multa sino a 200 000 franchi chiunque, intenzionalmente:²⁸

- a. non fornisce alla Banca nazionale le informazioni o le prove richieste in virtù del capitolo 3 della presente legge o le produce in modo non conforme, incompleto o errato;
- b. impedisce un controllo effettuato o ordinato dalla Banca nazionale.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.

³ Le infrazioni sono perseguite e giudicate dal Dipartimento secondo le prescrizioni della legge federale del 22 marzo 1974²⁹ sul diritto penale amministrativo.

^{3bis} Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa (art. 7 della LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo) se:

- a. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e
- b. per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o di una delle leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 2007³⁰ sulla vigilanza dei mercati finanziari è prevista una multa massima di 50 000 franchi.³¹

⁴ Il perseguimento delle infrazioni si prescrive in sette anni.³²

Capitolo 4: Disposizioni inerenti allo statuto di società anonima**Sezione 1: Organizzazione della società anonima****Art. 25** Capitale azionario, forma delle azioni

¹ Il capitale azionario della Banca nazionale ammonta a 25 milioni di franchi. Esso è suddiviso in 100 000 azioni nominative di un valore nominale di 250 franchi. Le azioni sono interamente liberate.

² Al posto di singole azioni la Banca nazionale può emettere certificati di una o più azioni. Essa può inoltre rinunciare alla stampa e alla fornitura dei titoli azionari. Il Consiglio di banca disciplina i dettagli.

²⁷ A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2–6 del Codice penale (RS **311.0**), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

²⁹ **RS 313.0**

³⁰ **RS 956.1**

³¹ Introdotto dall'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

³² Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

Art. 26 Registro delle azioni, restrizioni di trasmissibilità

¹ La Banca nazionale riconosce come azionista soltanto chi è iscritto come tale nel registro delle azioni. Il Consiglio di banca disciplina i dettagli dell'iscrizione.

² L'iscrizione di un azionista è limitata a un massimo di 100 azioni. Tale limite non si applica agli enti e stabilimenti svizzeri di diritto pubblico, nonché alle banche cantonali ai sensi dell'articolo 3a della legge federale dell'8 novembre 1934³³ sulle banche.

³ L'iscrizione è respinta se, nonostante richiesta della Banca nazionale, l'acquirente non dichiara espressamente di avere acquistato e di voler detenere le azioni in proprio nome e per proprio conto.

Art. 27³⁴ Disposizioni sulla quotazione

Se le azioni della Banca nazionale sono quotate in una borsa svizzera, gli organi competenti tengono conto della natura particolare della Banca nazionale nell'applicazione delle disposizioni sulla quotazione in borsa, segnatamente delle disposizioni concernenti il contenuto e la frequenza dell'informazione in materia finanziaria e la pubblicità ad hoc.

Art. 28 Comunicazioni

La convocazione dell'Assemblea generale e le comunicazioni agli azionisti sono effettuate tramite lettera agli indirizzi iscritti nel registro delle azioni e tramite pubblicazione unica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Sezione 2: Determinazione e distribuzione dell'utile**Art. 29³⁵** Consuntivo annuale

Il consuntivo annuale della Banca nazionale, comprensivo del conto economico, del bilancio e dell'allegato, è allestito in linea di massima conformemente alle disposizioni sulla contabilità commerciale e la presentazione dei conti del titolo trentesimo-secondo del CO³⁶. Sempre che la natura particolare della Banca nazionale lo esiga, si può prescindere dalle prescrizioni del CO. La Banca nazionale non deve segnatamente presentare un conto dei flussi di tesoreria.

Art. 30 Determinazione dell'utile

¹ La Banca nazionale costituisce accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tale scopo si orienta sull'evoluzione dell'economia svizzera.

33 RS 952.0

34 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

35 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

36 RS 220

² Il prodotto residuo costituisce l'utile che può essere distribuito.

Art. 31 Distribuzione dell'utile

¹ Sull'utile iscritto a bilancio è versato un dividendo pari al 6 per cento al massimo del capitale azionario.

² L'importo dell'utile iscritto a bilancio che supera la distribuzione del dividendo è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni. Il Dipartimento e la Banca nazionale stipulano per un determinato periodo il volume della ripartizione annuale dell'utile tra Confederazione e Cantoni per garantirne una distribuzione costante a medio termine. I Cantoni ne sono previamente informati.

³ La quota versata ai Cantoni è ripartita in funzione della loro popolazione residente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni.³⁷

Art. 32 Liquidazione

¹ La società anonima Banca nazionale svizzera può essere sciolta per il tramite di una legge federale. Tale legge ne disciplina altresì la procedura di liquidazione.

² In caso di liquidazione della Banca nazionale, gli azionisti ricevono il valore nominale delle loro azioni nonché un congruo interesse per il periodo dall'entrata in vigore della decisione di scioglimento. Essi non hanno ulteriori diritti sul patrimonio della Banca nazionale. Il saldo patrimoniale è attribuito alla nuova Banca nazionale.

Capitolo 5: Organizzazione

Sezione 1: Organi

Art. 33

Gli organi della Banca nazionale sono l'Assemblea generale degli azionisti, il Consiglio di banca, la Direzione generale e l'organo di revisione.

Sezione 2: L'Assemblea generale

Art. 34 Funzionamento

¹ L'Assemblea generale ordinaria si svolge ogni anno, entro fine giugno.

² Le Assemblee generali straordinarie sono convocate su decisione del Consiglio di banca o su richiesta dell'organo di revisione, oppure se azionisti che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario ne chiedono per scritto la convocazione, indicando i punti da trattare e le proposte.

³⁷ Nuovo testo giusta il n. II 33 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Art. 35 Convocazione, punti all'ordine del giorno

¹ L'Assemblea generale è convocata per scritto dal presidente del Consiglio di banca almeno 20 giorni prima del giorno fissato.

² La convocazione deve indicare i punti all'ordine del giorno e le proposte del Consiglio di banca. Deve inoltre specificare quali punti, con le relative proposte, sono stati inseriti su richiesta degli azionisti; tale richiesta dev'essere firmata da almeno venti azionisti ed essere presentata per scritto al presidente del Consiglio di banca, tempestivamente prima dell'invio della convocazione.

³ Non possono essere prese decisioni su punti che non sono stati annunciati nella convocazione.

Art. 36 Attribuzioni

L'Assemblea generale dispone delle seguenti attribuzioni:

- a. nomina cinque membri del Consiglio di banca;
- b. nomina l'organo di revisione;
- c. approva il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale;
- d. decide in merito all'utilizzazione dell'utile a bilancio;
- e. scarica il Consiglio di banca;
- f. può proporre al Consiglio federale, a destinazione dell'Assemblea federale, modifiche della presente legge o lo scioglimento della Banca nazionale.

Art. 37 Partecipazione

¹ Sono autorizzati a partecipare all'Assemblea generale gli azionisti iscritti nel registro degli azionisti.

² Ogni azionista può farsi rappresentare all'Assemblea generale da un altro azionista mediante procura scritta.

Art. 38 Decisioni

¹ L'Assemblea generale prende le sue decisioni e procede alle nomine alla maggioranza assoluta dei voti attribuiti alle azioni rappresentate. In caso di parità di voti decide il presidente.

² Le votazioni e le nomine sono effettuate per voto palese. Sono effettuate a scrutinio segreto se il presidente lo decide o se 20 azionisti presenti lo esigono.

Sezione 3: Il Consiglio di banca**Art. 39** Nomina e durata del mandato

¹ Il Consiglio di banca è composto di undici membri. Il Consiglio federale nomina sei membri, l'Assemblea generale cinque.

² Il Consiglio federale ne designa il presidente e il vicepresidente.

³ La durata del mandato è di quattro anni.

⁴ I membri del Consiglio di banca sono rieleggibili. La durata complessiva del mandato non può superare dodici anni.

Art. 40 Requisiti

¹ Possono essere elette nel Consiglio di banca personalità di cittadinanza svizzera, di reputazione irreprensibile e con conoscenze affermate nel campo dei servizi bancari e finanziari, della gestione aziendale, della politica economica o della scienza. Possono anche non essere azionisti della Banca.

² Le regioni geografiche e le regioni linguistiche del Paese devono essere rappresentate adeguatamente nel Consiglio di banca.

Art. 41 Dimissioni, revoca e nomina sostitutiva

¹ I membri del Consiglio di banca possono dare le dimissioni in ogni momento, osservando un termine di tre mesi. Le dimissioni devono essere notificate al presidente del Consiglio di banca.

² I membri del Consiglio di banca nominati dal Consiglio federale devono essere sostituiti al più presto possibile, mentre quelli nominati dall'Assemblea generale sono sostituiti alla prossima Assemblea generale. Le nomine sostitutive sono effettuate per la durata residua del mandato.

³ Il Consiglio federale può revocare dalle loro funzioni i membri di sua nomina che non adempiano più i requisiti per l'esercizio del mandato o che abbiano commesso una colpa grave. Le nomine sostitutive sono effettuate conformemente al capoverso 2.

Art. 42 Compiti

¹ Il Consiglio di banca sorveglia e controlla la gestione degli affari della Banca nazionale, segnatamente nell'ottica dell'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni.

² Il Consiglio di banca ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. stabilisce l'organizzazione interna della Banca nazionale, in particolare emana il regolamento di organizzazione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- b. decide in merito alla creazione o alla soppressione di succursali, agenzie e rappresentanze;
- c. può istituire presso i suoi sportelli comitati consultivi per osservare l'evoluzione economica regionale;
- d. approva il volume degli accantonamenti;
- e. sorveglia il collocamento degli attivi e la gestione dei rischi;

- f. adotta il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale a destinazione del Consiglio federale e dell'Assemblea generale;
- g. prepara l'Assemblea generale e ne esegue le decisioni;
- h. presenta le proposte di nomina di membri e di supplenti della Direzione generale e può presentare proposte di revoca a destinazione del Consiglio federale;
- i. nomina i membri della direzione delle sedi, succursali e rappresentanze; questi sono assunti con contratto di lavoro di diritto privato;
- j. stabilisce in un regolamento le indennità ai suoi membri e la remunerazione dei membri della Direzione generale; l'articolo 6a capoversi 1–6 della legge federale del 24 marzo 2000³⁸ sul personale federale è applicabile per analogia;
- k. stabilisce in un regolamento i principi della remunerazione del personale;
- l. stabilisce in un regolamento le norme di firma giuridicamente vincolante in nome della Banca nazionale.

³ Il Consiglio di banca decide in merito a tutti gli affari che la legge o il regolamento di organizzazione non attribuiscono a un altro organo.

Sezione 4: La Direzione generale

Art. 43 Nomina e durata del mandato

¹ La Direzione generale è composta di tre membri. Essi sono assistiti da supplenti.

² I membri della Direzione generale e i loro supplenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio di banca. La durata del loro mandato è di sei anni. Sono rieleggibili.

³ Il Consiglio federale designa il presidente e il vicepresidente della Direzione generale.

Art. 44 Requisiti

¹ Possono essere elette nella Direzione generale personalità di reputazione irreprensibile e con conoscenze affermate nel campo delle questioni monetarie, bancarie e finanziarie. Esse devono inoltre possedere la cittadinanza svizzera ed essere domiciliate in Svizzera.

² I membri della Direzione generale non possono svolgere un'altra attività economica, né rivestire cariche ufficiali nella Confederazione o in un Cantone. Il Consiglio di banca può ammettere eccezioni se l'assunzione del mandato è nell'interesse dell'adempimento dei compiti della Banca nazionale.

³ I requisiti di cui al presente articolo si applicano anche ai supplenti dei membri della Direzione generale.

³⁸ RS 172.220.1

Art. 45 Revoca e nomina sostitutiva

¹ Il Consiglio federale, su proposta del Consiglio di banca, può revocare dalle loro funzioni nel corso del mandato i membri della Direzione generale e i loro supplenti che non adempiano più i requisiti per l'esercizio del mandato o che abbiano commesso una colpa grave.

² In tal caso il Consiglio federale procede a una nomina sostitutiva secondo l'articolo 43. Le nomine sostitutive sono effettuate per la durata residua del mandato.

Art. 46 Compiti

¹ La Direzione generale è l'organo direttivo ed esecutivo supremo della Banca nazionale. Essa rappresenta la Banca nazionale nei confronti del pubblico e provvede al resoconto di cui all'articolo 7.

² La Direzione generale ha in particolare i seguenti compiti:

- a. prende le decisioni strategiche e operative di politica monetaria;
- b. stabilisce la composizione delle riserve monetarie necessarie, compresa la quota di oro;
- c. decide in merito al collocamento degli attivi;
- d. esercita le attribuzioni di politica monetaria di cui al capitolo 3;
- e. adempie i compiti in relazione con la cooperazione monetaria internazionale;
- f. decide in merito alla retribuzione del personale delle sedi, succursali e rappresentanze; il personale è assunto mediante contratto di diritto privato;
- g. conferisce la procura o il mandato commerciale agli impiegati.

³ La ripartizione dei compiti è disciplinata dal regolamento di organizzazione.

Sezione 5: L'organo di revisione**Art. 47** Nomina e requisiti

¹ L'Assemblea generale nomina l'organo di revisione. L'organo di revisione può essere composto di una o più persone fisiche o giuridiche. La durata del mandato dei revisori è di un anno. La rielezione è possibile.

² I revisori devono possedere le particolari qualifiche professionali di cui all'articolo 727b CO³⁹ ed essere indipendenti dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale e dagli azionisti determinanti.

Art. 48 Compiti

¹ L'organo di revisione verifica se la contabilità, il consuntivo annuale e la proposta di utilizzazione dell'utile iscritto a bilancio corrispondono alle esigenze legali.

³⁹ RS 220

² L'organo di revisione ha il diritto di prendere conoscenza in ogni momento dell'attività della Banca nazionale. La Banca deve tenere a sua disposizione tutti i documenti usuali e fornirgli le informazioni necessarie all'esercizio del suo obbligo di verifica.

Sezione 6:

Obbligo di tutelare il segreto, trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche nonché scambio di informazioni e responsabilità⁴⁰

Art. 49 Obbligo di tutelare il segreto

¹ I membri degli organi della banca, gli impiegati e i mandatari della Banca nazionale sono tenuti al segreto d'ufficio e al segreto commerciale.

² L'obbligo di tutelare il segreto sussiste anche dopo la cessazione del mandato di organo della banca o del rapporto di lavoro.

³ Chiunque contravviene all'obbligo di tutelare il segreto d'ufficio e il segreto commerciale è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.⁴¹

⁴ Non è punibile chi è stato liberato dall'obbligo di tutelare il segreto con il consenso scritto dell'autorità superiore.

Art. 49a⁴² Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche

Per adempiere i propri compiti legali, la Banca nazionale può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, e dati concernenti persone giuridiche.

Art. 50⁴³ Collaborazione con le autorità svizzere

¹ La Banca nazionale è autorizzata a trasmettere alle competenti autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.

² Essa può inoltre scambiare con il Dipartimento federale delle finanze informazioni non accessibili al pubblico riguardanti determinati partecipanti al mercato finanziario, se questo concorre a conservare la stabilità del sistema finanziario.

⁴⁰ Nuovo testo giusta l'art. 29 della L del 18 dic. 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19, in vigore dal 1° set. 2023 al 31 dic. 2032 (RU **2020** 5831; **2022** 491; FF **2020** 7427, 7713).

⁴¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁴² Introdotto dall'art. 28 n. 3 della L del 18 dic. 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (RU **2020** 5831; FF **2020** 7427 7713). Nuovo testo giusta l'art. 29 della L del 18 dic. 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19, in vigore dal 1° set. 2023 al 31 dic. 2032 (RU **2020** 5831; **2022** 491; FF **2020** 7427, 7713).

⁴³ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

Art. 50a⁴⁴ Collaborazione con banche centrali estere

¹ Per adempiere i propri compiti secondo l'articolo 5, la Banca nazionale può collaborare con le banche centrali estere e con la Banca dei regolamenti internazionali (BRI).

² La Banca nazionale può trasmettere alle banche centrali estere e alla BRI informazioni non accessibili al pubblico riguardanti determinati partecipanti al mercato finanziario soltanto se:

- a. tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per l'adempimento di compiti corrispondenti a quelli della Banca nazionale;
- b. è garantita la tutela del segreto.

Art. 50b⁴⁵ Collaborazione con organizzazioni e organismi internazionali

¹ Per adempiere i propri compiti secondo l'articolo 5, la Banca nazionale può partecipare a iniziative multilaterali di organizzazioni e organismi internazionali nel cui ambito vengono scambiate informazioni.

² Nel caso di iniziative multilaterali di grande portata per la piazza finanziaria svizzera la partecipazione allo scambio di informazioni è effettuata d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

³ In caso di partecipazione la Banca nazionale può trasmettere alle organizzazioni e agli organismi internazionali informazioni non accessibili al pubblico soltanto se è garantita la tutela del segreto.

⁴ La Banca nazionale concorda con le organizzazioni e gli organismi internazionali lo scopo preciso di utilizzazione delle informazioni comunicate e la loro eventuale ritrasmissione. È fatto salvo il capoverso 3.

Art. 51 Responsabilità

¹ La responsabilità della Banca nazionale, dei suoi organi e dei suoi impiegati è retta dalla legge del 14 marzo 1958⁴⁶ sulla responsabilità.

² Per gli atti di diritto privato, la Banca nazionale, i suoi organi e i suoi impiegati rispondono secondo il diritto privato.

⁴⁴ Introdotto dall'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁴⁵ Introdotto dall'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁴⁶ RS **170.32**

Capitolo 6: Procedura e rimedi giuridici

Art. 52 Decisioni

¹ La Banca nazionale emana sotto forma di decisioni impugnabili le decisioni di cui agli articoli 15, 16a, 18, 20, 22 e 23 della presente legge, all'articolo 8 della legge dell'8 novembre 1934⁴⁷ sulle banche e agli articoli 23 e 25 LInFi^{48,49}

² Le decisioni passate in giudicato che ordinano il pagamento di somme di denaro sono assimilate alle decisioni esecutive ai sensi dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889⁵⁰ sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 53⁵¹ Tutela giurisdizionale⁵²

¹ Il ricorso contro le decisioni della Banca nazionale è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.⁵³

^{1bis} La Banca nazionale è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.⁵⁴

² Un'azione al Tribunale federale è ammessa in caso di contestazioni tra la Confederazione e i Cantoni relative alla convezione sulla distribuzione dell'utile secondo l'articolo 31.

Art. 54 Competenza dei tribunali civili

Le contestazioni di diritto privato tra la Banca nazionale e terzi sottostanno alla giurisdizione civile.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 55

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente figurano in allegato.

⁴⁷ RS **952.0**

⁴⁸ RS **958.1**

⁴⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁵⁰ RS **281.1**

⁵¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 142 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁵² Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁵³ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁵⁴ Introdotto dall'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 56 e 57⁵⁵

Art. 58 ...⁵⁶

¹ I crediti iscritti nel libro del debito della Confederazione al momento della sua soppressione sono convertiti dalla Banca nazionale in obbligazioni dell'emissione corrispondente, conservate gratuitamente dalla Banca per conto dell'ultimo creditore iscritto.

² Il diritto anteriore rimane applicabile all'iscrizione a bilancio dei crediti iscritti nel libro del debito convertiti in obbligazioni all'entrata in vigore della presente legge. L'ultimo creditore iscritto può iscriverli a bilancio al loro prezzo d'acquisto. Se il prezzo d'acquisto è superiore al valore di rimborso, la differenza deve essere almeno ammortata mediante annuità identiche sino alla scadenza. Se il prezzo è inferiore, la differenza può essere compensata al massimo mediante versamenti annui identici.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 59

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:⁵⁷ 1° maggio 2004
Allegato n. II/5 art. 4: 1° gennaio 2005

⁵⁵ Abrogati dall'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁵⁶ Abrogata dall'all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5339; FF **2014** 6445).

⁵⁷ DCF del 24 mar. 2004

Allegato
(art. 55)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

I seguenti atti legislativi sono abrogati:

1. legge federale del 21 settembre 1939⁵⁸ che istituisce un libro del debito della Confederazione;
2. legge federale del 23 dicembre 1953⁵⁹ sulla Banca nazionale;
3. decreto federale del 26 giugno 1930⁶⁰ sulla partecipazione della Banca nazionale svizzera alla Banca dei pagamenti internazionali;
4. decreto federale del 28 novembre 1996⁶¹ concernente il rinnovo del privilegio d'emissione della Banca nazionale svizzera.

II

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

...⁶²

⁵⁸ [CS 6 10]

⁵⁹ [RU 1954 599; 1979 983, 1376; 1993 399; 1997 2252; 1998 2847 all. n. 7; 2000 1144 all. n. 4]

⁶⁰ [CS 6 102]

⁶¹ [FF 1997 I 755].

⁶² Le mod. possono essere consultate alla RU 2004 1985.

